

N. R.G. 5767/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Casarella ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *quinquies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5767/2013 promossa da:

HERMES SAS (C.F. 00961480688), con il patrocinio dell'avv. FIASTRA RANIERI e dell'avv. CUPPONE GIUSEPPE (CPPGPP71E24Z133Q) VIA DUE AIE N. 104 73048 NARDO'; , elettivamente domiciliato in Via D'Annunzio, 155 65127 PESCARA presso il difensore avv. FIASTRA RANIERI

ERASMO RIOCCI (C.F. RCCRSM47E22F996I), con il patrocinio dell'avv. FIASTRA RANIERI e dell'avv. CUPPONE GIUSEPPE (CPPGPP71E24Z133Q) VIA DUE AIE N. 104 73048 NARDO'; , elettivamente domiciliato in Via D'Annunzio, 155 65127 PESCARA presso il difensore avv. FIASTRA RANIERI

PAOLA PALUMBO (C.F. PLMPLA52L70F908T), con il patrocinio dell'avv. FIASTRA RANIERI e dell'avv. CUPPONE GIUSEPPE (CPPGPP71E24Z133Q) VIA DUE AIE N. 104 73048 NARDO'; , elettivamente domiciliato in Via D'Annunzio, 155 65127 PESCARA presso il difensore avv. FIASTRA RANIERI

OPPONENTE/I
ATTORE IN RINCONVENZIONALE

contro

████████ SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **████████** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in **████████** presso il difensore avv. **████████**

OPPOSTO/I
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

OGGETTO: *Contratti bancari*

CONCLUSIONI

All'udienza del 17 giugno 2015 le parti hanno concluso come da processo verbale di udienza, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con decreto in data 9 luglio 2013, emesso su istanza della Banca ██████████ s.p.a., veniva ingiunto ad Hermes s.a.s., Palumbo Paola e Riocci Erasmo di pagare, in solido tra loro e nei limiti delle garanzie sottoscritte, la somma complessiva di euro 131.570,85 di cui euro 42.269,74 per credito derivante da un finanziamento chirografario di originari 150.000 euro, ed euro 89.301,00 per credito derivante da anticipo fatture clienti non pagate alla scadenza, in virtù di affidamento concesso al debitore principale.

Con atto di citazione in data 23 ottobre 2013, la società Hermes s.a.s. di Erasmo Riocci & C., nonchè Riocci Erasmo e Palumbo Paola, in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio la Banca ██████████ s.p.a. - Gruppo ██████████, in persona del suo legale rappresentante, e deducevano - in sintesi per quanto di interesse- che:

- la società Hermes aveva contratto il finanziamento chirografario che era però servito solo per ripianare l'esposizione debitoria contabilizzata sul conto corrente n. 152802, acceso presso l'opposta;
- vi erano, inoltre, altri rapporti, estinti e volturati a sofferenza nel 2013 e, precisamente, il conto corrente ordinario con apercredito n. 152802 (già conto n. 570944, già conto n. 98686) e il rapporto conto anticipi n. 194228 (già conto n. 623989, già conto n. 510130964);
- il conto con apercredito risaliva ad epoca anteriore al 1992 e tutti i conti era stati tenuti in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e 117 e 118 TUB, per la discrasia tra tassi nominali e tassi effettivamente applicati, mancato adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000;
- il finanziamento chirografario era stato imposto dalla banca per riequilibrare la presunta esposizione debitoria della società;
- la consulenza di parte in atti aveva invece accertato la sussistenza di un credito a favore del correntista di 686.112,00 euro di cui si chiedeva la ripetizione, al pari di altra maggiore o minore somma che risultasse accertata.

Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni di diritto, parte opponente concludeva chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria di inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali nel corso dei rapporti; della determinazione delle condizioni economiche dei rapporti e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta, delle commissioni, delle spese e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con relativo ricalcolo, con declaratoria di nullità delle relative



clausole contrattuali; dell'inefficacia e risoluzione delle fideiussioni e l'illegittimità della segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi, ordinando la cancellazione ed il risarcimento del danno; della nullità e inefficacia del finanziamento chirografario; l'annullabilità dei predetti contratti per minaccia di far valere un diritto ex art. 1438 c.c., con vittoria di spese e condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c..

Si costituiva la Banca ██████████ s.p.a. - Gruppo ██████████ in persona del suo legale rappresentante, che avversava le opposte pretese deducendo che:

- erano infondate le contestazioni relative al finanziamento chirografario atteso che erano prive di riscontro e tralasciavano il fatto che le parti avevano sottoscritto apposito piano di ammortamento;
- i contratti di fideiussione omnibus erano validi ed efficaci ed erano i garanti a non aver assolto al proprio onere di informarsi in merito alla situazione debitoria del garantito, come loro imposto dai contratti;
- la segnalazione alla Centrale Rischi era giustificata dalla situazione finanziaria del cliente;
- non vi erano interessi usurari nè capitalizzazioni trimestrali.

Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

Espletata l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di CTU, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di trattazione mista ex art. 281 *quinquies* c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Il CTU incaricato ha depositato una relazione che deve ritenersi immune da vizi logici e/o giuridici ed esente dai limiti - invero pochi - che soprattutto l'opposta intende far rilevare.

Va preliminarmente rilevato che - partendo dal corretto presupposto di nullità delle clausole contrattuali che rinviano agli usi su piazza prevedendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella annuale degli interessi creditorî (nullità invero pacifica ed ormai acclarata da tempo come rammentato dall'opponente in citazione attraverso il richiamo di copiosa giurisprudenza) e dall'assenza di valide pattuizioni modificative del contratto (secondo le previsioni degli artt. 117 e seg. TUB) - ha ricalcolato il saldo del conto corrente n. 152802, addebitando su tale conto anche le



competenze ricalcolate relative al conto anticipi n. 194228, pervenendo alla determinazione di un saldo attivo a favore del cliente di complessivi euro 428.464,98.

Lo stesso CTU, in modo logico, ha poi chiarito che nonostante siano stati riscontrati interessi passivi superiori al TEG nei plurimi periodi indicati in consulenza, non è stata apportata alcuna rettifica al saldo atteso che in quegli stessi periodi il conto corrente presentava unicamente saldi attivi. Non sono state necessarie correzioni neppure nei casi di sconfinamenti del TEG registrati sul conto anticipi. Non è dunque necessario pronunziarsi in merito all'applicazione di tassi ultralegali.

Rispetto a tali esiti della CTU espletata, che invero è coerente in diritto con tutti i principi di diritto illustrati in citazione dall'opponente e da intendersi qui richiamati e condivisi, l'opposta deduce che il CTU avrebbe ignorato uno dei quesiti del giudice e - in particolare - quello relativo all'imputazione dei pagamenti secondo i criteri dell'art. 1194 c.c..

A tale rilievo ha già ampiamente risposto il CTU, ma considerato che la parte lo ribadisce anche nella conclusionale ne è necessario l'esame.

In sintesi, il CTU sostiene sul punto le operazioni di versamento e di prelievo in conto corrente non hanno le caratteristiche di certezza e liquidità che necessitano per l'applicazione dell'art. 1194 c.c., atteso che esse non danno luogo ad autonomi rapporti di debito-credito reciproci, ma sono l'esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito o il debito della banca verso il cliente, con la conseguenza che durante lo svolgimento del rapporto non è possibile configurare un credito preesistente liquido ed esigibile della banca, a fronte del quale il pagamento del cliente vada imputato in conto interessi; le caratteristiche di certezza e liquidità sono riscontrabili solo al momento dell'estinzione del rapporto ovvero in presenza di versamenti a carattere solutorio.

Il giudicante condivide pienamente tale impostazione perchè coerente con la *ratio* dell'art. 1194 c.c..

E' infatti pacifico (per tutte vds. Cass. n. 20904 del 27 ottobre 2005) che la disposizione dell'art. 1194 cod. civ., secondo cui senza il consenso del creditore il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi od alle spese, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell'altro, accessorio, per interessi o spese.

Il rapporto di conto corrente non ha le caratteristiche per poter distinguere, di volta in volta, saldi distinti - a titolo di capitale ed interesse - liquidi ed esigibili, atteso che l'unico importo di cui il creditore (banca o cliente che sia) può pretendere l'immediato pagamento - proprio perchè liquido ed esigibile - è quello corrispondente al saldo finale dopo la chiusura del conto ovvero quello che consegue a rimesse con carattere solutorio e non di mera reintegrazione della provvista (qui non rilevate atteso che non è stata formulata l'eccezione di prescrizione).



Il CTU ha poi tenuto conto, nella determinazione del saldo residuo a favore del cliente, dell'importo a suo debito per il mutuo chirografario.

Sul punto il giudicante si limita ad osservare che non può essere accolto il relativo motivo di opposizione, sia perchè il finanziamento non è stato utilizzato esclusivamente per ripianare la pregressa posizione debitoria (come accertato dal CTU in base agli impieghi del capitale risultanti dalla documentazione bancaria), sia perchè anche in tal caso il relativo contratto non sarebbe nullo (vds. tra le tante Cass. n. 19282 del 12 settembre 2014).

Il motivo relativo alla nullità delle fideiussioni è infondato atteso che non si ravvedono contrasti tra le previsioni contrattuali e norme imperative, neppure nella parte in cui i garanti vengono onerati del dovere di informarsi di loro iniziativa in merito alla situazione debitoria del garantito.

In accoglimento delle domande dell'opponente, ritenuta la nullità della clausole relative all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissioni di massimo scoperto, e di ogni altro onere applicato e non pattuito, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto l'opposta deve essere condannata al pagamento in favore della società opponente dell'importo di euro 428.464,98, già al netto del residuo debito derivante dal mutuo chirografario e calcolato dal CTU in complessivi euro 78.725,05, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Alla luce dell'esito della CTU e per quanto ancora residua dei motivi di opposizione è certamente fondato quello relativo all'illegittima segnalazione del nominativo della società alla Centrale Rischi atteso che - con ogni evidenza - non è titolare di alcuna posizione di sofferenza bancaria.

Per il danni connessi all'illegittima segnalazione l'opponente ha riservato separata azione.

Il risarcimento del danno non patrimoniale - certamente connesso alla lesione dell'immagine commerciale della società garantita per effetto dell'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi - può essere trattato unitamente alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opposenti.

Invero, l'esito dell'odierno giudizio - che ha addirittura invertito notevolmente le posizioni di debito/credito - evidenzia in tutta la sua portata come l'affermazione di principi ormai pacifici da anni, che hanno anche originato specifiche modifiche legislative, registri ancora oggi - a distanza di 15 anni dalle prime pronunzie in materia - un atteggiamento ancora lontano dalla volontà di adeguare i rapporti giuridici a quei principi, come si evince anche dal numero elevatissimo di contenziosi ancora pendenti in materia bancaria ed ancora fondati sui medesimi vizi.

Una volta stabilizzati i principi interpretativi di talune norme giuridiche ed introdotte le conseguenti modifiche normative, il contegno degli operatori - bancari e non - dovrebbe essere quello di rivedere tutti i rapporti in essere, adeguandoli alle norme di legge, o almeno quello di far precedere le proprie



iniziative giudiziarie ovvero la resistenza a quelle altrui da verifiche ispirate alla conformità ai principi di legge ed all'interpretazione che ne fornisce la giurisprudenza.

Dopo tanti anni di reiterata affermazione di principi pacifici - anche all'esito di contrasti composti al massimo livello della giurisdizione - agire in giudizio o resistervi senza considerarli o riproponendo argomenti già ampiamente dibattuti, non può che integrare quella colpa grave che l'ordinamento sanziona ex art. 96 c.p.c..

Nel caso di specie, aldilà del danno insito nell'aver ritenuto in debito chi era addirittura notevolmente in credito, peraltro segnalandolo come cattivo pagatore e compromettendone la reputazione commerciale, si è anche verificato che il titolare della società, nonchè fideiussore della stessa, sia rimasto coinvolto - quale vittima - in un'indagine per usura che ha indotto il PM (con decreto del 17 maggio 2013) a sospendere i termini delle procedure esecutive e coattive a suo carico.

La sussistenza di un danno - patrimoniale e non - è evidente, anche considerato il tempo che purtroppo occorre ad un cittadino per far accertare giudizialmente la sua ragione.

Poichè l'art. 96 c.p.c. non è riferibile solo ai danni processuali, ma a qualsiasi tipo di danno, concretantisi in perdite e/o mancate acquisizioni patrimoniali causati da uno dei comportamenti tipizzati, nel processo o connesso al processo o successivo ad esso (Cass. n. 8872 del 28 novembre 1987) ed il relativo ammontare deve essere determinato equitativamente (vds. Cass. sez. un. n. 7538 del 20 aprile 2004), ritiene il giudicante che nel caso di specie - considerando anche il danno all'immagine derivante dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi - possa liquidarsi per questa sola voce - in via equitativa - l'importo di euro 25.000 e per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. l'importo di euro 15.000.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 5767/2013:

ACCOGLIE

l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

DICHIARA

la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi debitori con rinvio agli usi su piazza, alla loro capitalizzazione trimestrale, alle commissioni di massimo scoperto trimestrali e delle altre analoghe commissioni, oneri e spese applicate e non pattuite;



CONDANNA

██████████ s.p.a. al pagamento in favore della società HERMES s.a.s. dell'importo di euro 428.464,98, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

DICHIARA

l'illegittimità della segnalazione del nominativo degli opposenti alla Centrali Rischi e, per l'effetto, ne ordina l'immediata cancellazione sin dal giorno dell'iscrizione;

CONDANNA

██████████ s.p.a. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. liquidandoli equitativamente nell'importo complessivo di euro 40.000 per le voci indicate in motivazione;

CONDANNA

██████████ s.p.a. al rimborso delle spese processuali in favore degli opposenti, in solido tra loro, liquidandole in complessivi euro 21.387 per compenso ed euro 880,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei Procuratori dichiaratisene anticipatari.

Pone definitivamente a carico di ██████████ s.p.a. le spese di CTU già liquidate.

Pescara, 1 luglio 2015

Il Giudice
dott. Sergio Casarella

